

TRIBUNALE DI SALERNO: PERENTORIO IL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL PROCESSO

***Se il preside non espone la prova, la sanzione inflitta è nulla
 Assolto un prof reo di non far rispettare la disciplina***

DI CARLO FORTE

Se l'amministrazione non si costituisce davanti al giudice 10 giorni prima dell'udienza, perde il diritto di provare l'esistenza dei fatti che abbiano indotto il dirigente scolastico ad infliggere la sanzione disciplinare al dipendente. Pertanto, se il dipendente contesta nella domanda l'esistenza di tali fatti, l'amministrazione non può più provare il contrario e la sanzione è nulla. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Salerno con la sentenza 2925 pubblicata il 12 dicembre scorso. Il giudice monocratico ha applicato l'articolo 416 del codice di procedura civile, che fissa il termine di 10 giorni ai fini della costituzione del convenuto. Termine decorso il quale l'amministrazione può comunque costituirsi fino al giorno dell'udienza. Ma perde il diritto di produrre i mezzi di prova. A meno che

l'avvocatura non chieda ed ottenga dal giudice di essere rimessa nei termini. In altre parole, se il convenuto (e cioè la parte contro la quale viene proposto il ricorso) interviene in giudizio dopo il termine, ma in tempo per l'udienza, perde la possibilità di presentare memorie a conforto della veridicità dei fatti che vengono contestati in giudizio.

Esiste però un'eccezione a questa regola. E cioè che il convenuto (nel caso specifico l'amministrazione tramite l'avvocatura dello stato) chieda ed ottenga dal giudice di avere altro tempo per presentare gli atti. Questa procedura si chiama rimessione in termini, ma la concessione della proroga dipende solo ed esclusivamente dal giudice. Che può decidere di non accordarla. In questo ultimo caso vale il termine dei 10 giorni prima dell'udienza e, se l'amministrazione non si costituisce in tempo, perde ogni diritto di produrre mezzi di prova. Ed è

esattamente quello che è successo nel giudizio davanti al giudice di Salerno. Il giudizio riguardava un docente al quale un dirigente scolastico aveva applicato la sanzione della censura. Vale a dire, una sanzione disciplinare conservativa che non comporta decurtazioni della retribuzione o sospensione dal servizio.

La censura era stata inflitta perché, a detta del dirigente scolastico, il docente non sarebbe stato in grado di imporre alle proprie classi di rispettare la disciplina. Il docente, però, aveva impugnato la sanzione e aveva contestato la fondatezza dei fatti. E il giudice ha accolto il ricorso «non potendo trovare ingresso nel processo la relazione redatta dal Dirigente Scolastico e quindi le dichiarazioni rese dallo stesso in ordine ai fatti rilevati» e nemmeno «dare ingresso ad una prova testimoniale sul punto, attesa la intervenuta decadenza da ogni attività istruttoria».

© Riproduzione riservata

